

Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione degli imballaggi è obiettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza questo, l'accesso effettivo al mercato di cui trattasi o a una parte rilevante di esso deve essere considerato ostacolato a causa di una forte resistenza di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.

(¹) GU C 34 del 5.2.2000.

- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 63 del 4.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 maggio 2002

nella causa C-478/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia(¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Obbligo di riprodurre nella normativa nazionale l'elenco delle clausole che possono essere dichiarate abusive figurante in allegato alla direttiva 93/13»

(2002/C 144/05)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-478/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori L. Parpala e P. Stancanelli) contro Regno di Svezia (agenti: signora L. Nordling e signor A. Kruse), sostenuta da Regno di Danimarca (agente: signor J. Molde), e da Repubblica finlandese (agenti: signore T. Pynnä e E. Bygglin), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel proprio ordinamento giuridico nazionale l'allegato di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 maggio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

18 aprile 2002

nella causa C-9/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Palin Granit Oy contro Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus(¹)

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di "rifiuto" — Residuo di produzione — Cava — Deposito — Utilizzo di rifiuti — Assenza di pericolo per la salute e per l'ambiente — Possibilità di recupero»

(2002/C 144/06)

(Lingua processuale: il finnico)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-9/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Palin Granit Oy e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il detentore di detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo, si disfa o ha deciso di disfarsi di tali detriti i

quali devono, di conseguenza, essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti.

- 2) Il luogo di deposito, la loro composizione nonché il fatto, considerato in ipotesi accertato, che essi non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente, non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 2002

nella causa C-52/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Trasposizione non corretta»)

(2002/C 144/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-52/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M. Patakia e signor B. Mongin) contro Repubblica francese (agenti: inizialmente signore K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, quindi da quest'ultima e dal signor J.-F. Dobelle), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese:

- avendo inserito, nell'art. 3 della legge 19 maggio 1998, n. 98-389, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (JORF del 21 maggio 1998, pag. 7744), i danni inferiori a euro 500;
- avendo ritenuto, all'art. 8 della legge medesima, che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in tutti i casi e allo stesso titolo del produttore, e
- prevedendo, all'art. 13 della suddetta legge, che il produttore debba provare di aver adottato tutte le disposizioni idonee a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter invocare le cause di esonero della responsabilità previste dall'art. 7, lett. d) ed e), della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 9, 3, n. 3, e 7 della suddetta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 25 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica francese:*

- avendo incluso, all'art. 1386-2 del C.civ., i danni inferiori a euro 500;
- avendo ritenuto, all'art. 1386-7, primo comma, del suddetto codice che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore, e
- avendo previsto, all'art. 1386-12, secondo comma, del suddetto codice che il produttore debba provare di aver adottato le norme atte a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter avvalersi delle cause di esonero previste dall'art. 7, lett. d) ed e), della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 9, primo comma, lett. b), 3, n. 3, e 7 della suddetta direttiva.

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.